



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Documento firmato digitalmente

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

E, p.c **BIANCO IGIENE AMBIENTALE s.r.l.**
biancosrl@pec.it

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, relativo ad impianto di trasferimento RSU con area per il trasbordo, raggruppamento preliminare (D13), deposito preliminare (D15), scambio (R12) messa in riserva (R13) dei rifiuti, in territori di Nardò/Galatone, Zona Industriale.

Proponente: BIANCO IGIENE AMBIENTALE S.r.l. (C.F./P.IVA 02547730750) Via dei Bernardini 85 – Nardò (LE).

Indizione della Conferenza di Servizi istruttoria VIA ex art. 14 co. 1 e 14bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - PARERE ARPA Puglia.

Rif: Vs nota prot. n. 26542 del 23.06.2021 (prot. ARPA Puglia n. 45604 del 23.06.2021).

Con riferimento al procedimento in oggetto e facendo seguito alla convocazione dei lavori della **conferenza dei servizi istruttoria**, in forma semplificata e in modalità asincrona, come da comunicazione in oggetto emarginata, per la valutazione collegiale della documentazione tecnica prodotta dal proponente¹ a valle della preliminare fase procedimentale di verifica di adeguatezza e completezza della documentazione progettuale, che ha compreso anche le richieste formulate da ARPA Puglia con propria nota prot. n. 17957 del 12.03.2021 e successiva nota integrativa prot. n. 21740 del 30.03.2021, si riportano nel seguito le osservazioni e valutazioni di competenza della scrivente Agenzia.

"Relazione tecnica generale" – R01 rev.1

1. Rispetto ai quantitativi massimi per cui si chiede l'autorizzazione, esplicitati nelle tabelle a pag. 7, si rileva:
 - 1.1. Una netta incongruenza tra i dati giornalieri indicati (*rifiuti pericolosi 29 t/g - rifiuti non pericolosi 312 t/g – rifiuti non pericolosi* trasferimento 120 t/g) ed i rispettivi quantitativi annuali (*rifiuti pericolosi 32.150 t/a - rifiuti non pericolosi 130 t/a – rifiuti non pericolosi* trasferimento 36.000 t/a – vedi stralcio di seguito riportato), che in un caso risultano addirittura inferiori al corrispondente dato giornaliero. Sul punto si chiede di chiarire/rettificare, avendo cura di specificare il numero medio di giornate lavorative annue dell'impianto.
 - 1.2. Una discordanza tra i quantitativi massimi annui indicati per le singole tipologia di rifiuti (*non pericolosi* area trasferimento 36.000 t/a - *non pericolosi* 130 t/a - *pericolosi* 32.150 t/a) ed il quantitativo massimo totale gestibile in impianto indicato pari a 32.780 t/a. Supponendo che tale dato costituisca la somma algebrica dei singoli quantitativi, sul punto si chiede di chiarire/rettificare.

¹ Pubblicata al link http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/PAUR_BIANCO_IGIENE

AREA DI ATTIVITA'	RIFIUTI NON PERICOLOSI t/g	RIFIUTI PERICOLOSI t/g	RIFIUTI NON PERICOLOSI t/a	RIFIUTI PERICOLOSI t/a
AREA TRASFERENZA	120		36.000	
	Totale t/g	120	Totale t/a	36.000
AREA DESTINATA A RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15), SCAMBIO (R12) E MESSA IN RISERVA (R13)	312	29	130	32.150
	Totale t/g	461	Totale t/a	32.780

2. Si chiede di suddividere l'elenco dei codici EER in due elenchi separati, uno per i rifiuti non pericolosi ed uno per i pericolosi, con i relativi quantitativi giornalieri ed annui. I quantitativi stabiliti dovranno essere coerenti con le aree di stoccaggio individuate nella Tav.08 rev.1 (vedi successivo punto 5 del presente parere).
3. Pur essendo specificato (pag. 16) che *"le operazioni di smaltimento indicate saranno praticate solo in caso non siano possibili quelle di recupero, evidenziando l'occasionalità dell'evento"*, si evidenzia che viene richiesta autorizzazione sia per le operazioni di recupero (R12-R13) sia per quelle di smaltimento (D13-D15) per tutti i codici EER elencati (pagg. 3-4 e seguenti); ferma restando sempre la possibilità di smaltire rifiuti in alcun modo idonei al recupero, per cause imprevedibili ed eccezionali, gli indirizzi e le normative vigenti sono fortemente orientati verso la direzione del recupero in tutti i casi possibili. Si ritiene pertanto che, in tale ottica, sia necessario distinguere nell'elenco i codici EER per i quali l'ipotesi dello smaltimento sia effettivamente plausibile, prevedendo invece l'operazione di recupero *in via esclusiva* per tutti i rifiuti con tale destino ordinario (es. codice EER 200108, 200301, 200102, etc.).
4. Sebbene possa ritenersi accettabile una derogabilità delle quantità annue di rifiuti gestibili presso l'impianto per singolo codice EER (come dichiarato a pag. 16), il quantitativo massimo annuo non può in alcun modo essere indipendente dalla pericolosità del rifiuto stesso; pertanto si chiede di eliminare l'affermazione riportata alla stessa pag. 16 secondo cui resta fermo *"il limite complessivo di rifiuti in ingresso pari a 32.780 t/a"* considerato che lo stesso costituisce somma dei quantitativi annui di rifiuti *non pericolosi* e rifiuti *pericolosi* riportati in tabella. Il limite massimo annuo gestibile presso l'impianto di rifiuti deve essere dichiaratamente distinto tra rifiuti *non pericolosi* e rifiuti *pericolosi*, entrambi da intendersi fissi e inderogabili.
5. Rispetto alle aree di stoccaggio descritte al par. 9 e rappresentate in Tav.08 rev.1, alla quale il proponente rimanda per i dovuti dettagli progettuali, si chiede di:
 - 5.1. Inserire nella legenda della Tav.08 l'indicazione delle tipologie di rifiuti che si intendono stoccare nelle aree identificate dai nn. 29 e 30.
 - 5.2. Specificare la tipologia/volumetria dei differenti contenitori utilizzati nell'area di stoccaggio posta al di sotto della tettoia metallica, identificati in Tav.08 dai numeri da 1 a 30. Resta inteso che l'allocazione dei rifiuti all'interno dei suddetti contenitori dovrà necessariamente discendere da una attenta valutazione delle caratteristiche chimico/fisiche del rifiuto contenuto nonché dalle dimensioni dello stesso (vedasi ad es. contenitore n. 25 di piccole dimensioni destinato al contenimento di pneumatici fuori uso ERR 160103).

- 5.3. Nelle more dell'aggiornamento richiesto al precedente punto 3, specificare le modalità di stoccaggio dei codici EER in ingresso per i quali si chiede congiuntamente l'autorizzazione al recupero (R12-13) ed allo smaltimento (D13-15), vista la necessità di mantenere separati tali depositi.
- 5.4. Si ricorda infine che per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti è necessario il rispetto delle indicazioni di cui alla circolare MATTM prot. 1121/2019 *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*.
6. In merito alla attività di riduzione volumetrica da effettuarsi *"con l'ausilio di trituratori su gomma e di pressa meccanica allocata sotto tettoia"* (pag. 29), si chiede di specificare i codici EER dei rifiuti che saranno sottoposti a tale trattamento, specificando l'operazione (R o D) di riferimento.
7. Nelle more del chiarimento di cui al precedente punto 6, vista la richiesta di autorizzazione ad eseguire le operazioni di gestione R12 e D13 su ogni rifiuto in ingresso e considerato che le stesse comprendono *"in mancanza di un altro codice [...] appropriato, [...] le operazioni preliminari precedenti al recupero (ndr o allo smaltimento) incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11 (ndr o da D1 a D12)"*, come riportato nelle note 3 e 4 di pag. 4 e 7, si chiede di specificare puntualmente la tipologia di operazione preliminare (R12/D13) che si intende svolgere per ogni singolo codice EER.
8. Relativamente all'attività di trasferta è necessario fornire informazioni più dettagliate sulle modalità gestionali: flussi giornalieri previsti sulla base del bacino d'utenza, durata minima e massima degli stoccaggi, tipologie di cassoni utilizzati per lo stoccaggio, modalità di gestione degli eluati, etc.

"Studio di Impatto Ambientale" – R03 rev.1

Lo studio di impatto ambientale e la documentazione progettuale presentata a corredo dello stesso, presentano nel complesso un quadro di sostenibilità, considerata la localizzazione in zona industriale e la tipologia di intervento da realizzare, con le relative misure di mitigazione. Si ritiene, ad ogni modo, che debbano essere meglio approfonditi i seguenti aspetti inerenti la fase di esercizio dell'attività.

9. Gestione acque meteoriche:

- 9.1. Ritenendo che l'utilizzo di pozzi anidri per lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate in eccesso esponga la falda ad un potenziale inquinamento attraverso vie preferenziali di infiltrazione, si chiede di individuare una modalità alternativa di smaltimento (trincea drenante, stessa rete di subirrigazione utilizzata per le acque di prima pioggia, opportunamente dimensionata, etc) o di motivare adeguatamente la scelta progettuale qualora risulti impossibile individuare una alternativa
- 9.2. Fermo restando quanto evidenziato al precedente punto 9.1, si chiede di specificare chiaramente la tipologia di pozzo ubicato a ridosso del capannone destinato alle operazioni di trasferta atteso che in Tav. 12.1 rev. 1 allo stesso è associata la denominazione *"pozzo anidro"* ed in Tav. 11 rev. 1 quella di *"pozzo artesiano"*.
- 9.3. Chiarire/rettificare il riferimento alla *"Filtrazione dell'acqua trattata con filtro a carboni attivi"* riportato sia a pag. 63 del SIA – R03 rev. 1, sia al par. 2 della R05, vista l'assenza di tale dispositivo negli elaborati tecnici di riferimento (Tav. 12.2 e parr. successivi della stessa R05).
- 9.4. Si chiede di rappresentare graficamente in Tav. 12.1 la rete di subirrigazione destinata allo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia in uscita dal trattamento.

10. **Rifiuti**: in considerazione della tipologia di intervento da realizzare, si ritiene che vada approfondito l'argomento trattato al par. 6.10.2.2, descrivendo sulla base delle categorie di rifiuti in ingresso e delle operazioni che su di essi verranno svolte, le principali tipologie di rifiuti prodotti nell'esercizio ordinario dell'attività (es. scarti, percolati, reflui del lavaggio, etc.) con le relative modalità di gestione e aree di deposito temporaneo, compresa l'indicazione del criterio adottato per il deposito ai sensi dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06 e ssmmii.
11. In merito alla componente **emissioni in atmosfera** si trasmette in allegato il parere della competente UOC Centro Regionale Aria della Direzione Scientifica di ARPA Puglia prot. n. 52801 del 26.07.2021.
12. Rispetto alla componente **Radiazioni Ionizzanti** ed all'agente **Rumore** si trasmettono, in allegato alla presente, le valutazioni della UOS Agenti Fisici del DAP di Lecce rese rispettivamente con prot. n. 48892 del 01.07.2021 e n. 49638 del 12.07.2021.

"Piano di Monitoraggio Ambientale" – R10 rev.1

13. Per quanto riguarda il monitoraggio degli scarichi delle **acque meteoriche**, si chiede che vengano inseriti in progetto e realizzati dei pozzetti fiscali per il campionamento ubicati immediatamente a monte del recapito finale (pozzi anidri e impianto subirrigazione). La frequenza del campionamento dovrà essere almeno *semestrale* (non annuale) e, oltre ai parametri previsti dalla tab. 4 all. 5 Parte III del D. Lgs. n. 152/06, dovranno essere analizzati i parametri per cui sussiste il divieto di scarico sul suolo di cui al punto 2.1 dello stesso all. 5 Parte III.
14. Eliminare il riferimento, riportato al par. 5.3 - pag. 13, relativo al riutilizzo delle acque di prima pioggia atteso che le stesse, a valle del trattamento, sono direttamente recapitate al suolo tramite subirrigazione.
15. Si rileva l'assenza del monitoraggio delle **acque sotterranee**: si ritiene che tale matrice andrebbe monitorata in considerazione del proposto utilizzo di pozzi anidri e di subirrigazione per lo scarico delle acque meteoriche trattate, almeno con un piezometro in posizione significativa a valle del flusso idrogeologico rispetto all'impianto. Sarà ad ogni modo necessario, considerata la localizzazione in zona industriale, effettuare opportune valutazioni preliminari (anche nello Studio di Impatto Ambientale) sulla qualità ex ante delle acque sotterranee e sui potenziali impatti degli insediamenti produttivi presenti nell'intorno.

"Piano preliminare di riutilizzo delle terre da scavo" – IV-01 rev.0

Come richiesto, il proponente ha prodotto a corredo del progetto l'elaborato IV-01, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 del Titolo IV del D.P.R. 13.06.2017, n. 120. Si ritiene, ad ogni modo, che debbano essere chiariti/approfonditi i seguenti aspetti:

16. Completare/eliminare la locuzione apparentemente incompleta riportata a pag. 2 *"Sono escluse dal presente documento"*.
17. Chiarire univocamente il volume totale di materiale che si stima di produrre dalle operazioni di scavo e sbancamento, che nella tabella del par. 6.1 è quantificato in mc 4.313,87 e nel successivo par. 7 in mc 3.270.
18. Come richiesto al comma 3 lettera a) dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, inserire una *"descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo"*, associando ad ognuna di esse la relativa stima del volume di materiale escavato. Trattandosi di attività relativa esclusivamente alla fase di cantiere, si ritiene che i contenuti dei paragrafi da 4.2 a 4.9, debbano essere riformulati attenendosi

alle descrizioni necessarie a quanto richiesto e valutare e stimare i quantitativi di terre e rocce da gestire e le relative modalità.

19. In merito alla metodologia di prelievo dei campioni che si dichiara *“sarà come indicato nell'allegato 2”* al DPR 120/2017 (par. 7 - pag. 18), illustrare nel documento le procedure di campionamento che saranno impiegate, come di fatto richiesto dallo stesso allegato 2 (*“Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo”*).
20. In relazione al numero di campioni che si intendono prelevare, *“4 campionamenti considerando che il volume di materiale scavato supera i 2.500 mc, nella fattispecie sono 3270 mc”* (par. 7), fermo restando quanto già evidenziato al precedente punto 17, si fa presente che la metodologia alla quale ci si riferisce per la definizione di tale piano di campionamento, Allegato 2 al DPR 120/2017, prevede che il numero dei punti di indagine sia definito *“in base alle dimensioni dell'area di intervento”* (mq) e non al volume del materiale escavato. Si chiede pertanto di aggiornare la proposta di campionamento, avendo cura di specificare anche le profondità di indagine, da determinare in base alle profondità previste degli scavi.
21. Specificare i valori limite di riferimento con i quali saranno confrontati gli esiti analitici delle indagini di caratterizzazione preliminare, sulla base della specifica destinazione d'uso del sito (tabella 1 colonna A o B dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06).
22. In merito ai parametri da analizzare nei campioni di terreno, si prescrive che venga considerato l'intero set analitico minimo di cui alla tabella 4.1 - allegato 4 al DPR 120/2017; si chiede inoltre di specificare nel documento, se conosciute, eventuali precedenti attività produttive insediate sul lotto, in modo da poter valutare la necessità di integrazione di ulteriori parametri analitici.

Si rimette all'Autorità Competente per il prosieguo di competenza.

Distinti saluti.

**Il Direttore dell'UOC
Servizio Territoriale**
ing. Roberto Bucci

I funzionari istruttori

dott.ssa Valeria Lezzi

dott.ssa Gabriella Trevisi

Allegati:

1. parere UOC Centro Regionale Aria prot. n. 52801 del 26.07.2021 afferente la componente Emissioni in atmosfera
2. parere UOS Agenti Fisici DAP Lecce prot. n. 48892 del 01.07.2021 afferente la componente Radiazioni Ionizzanti
3. parere UOS Agenti Fisici DAP Lecce prot. n. 49638 del 12.07.2021 afferente l'agente Rumore



POSTA INTERNA

c.a. Direzione DAP LE
Direzione Servizi Territoriali LE

e p.c. Direzione Scientifica

Oggetto: V.I.A. - 'Progetto di impianto di trasferimento di R.S.U. con area per il trasbordo, raggruppamento preliminare (D13), deposito preliminare (D15), scambio (R12) e messa in riserva (R13) di rifiuti'. Proponente: Bianco Igiene Ambientale - zona industriale Nardò/Galatone (LE). *Rif. pratica CRA_AA_63/2021.*

In riferimento alla pratica in oggetto, acquisite le integrazioni trasmesse dal Gestore¹, e analizzati in particolare gli elaborati denominati *Rel. 08 - Studio modellistico della dispersione degli odori in atmosfera emessi da un impianto di trasferimento rifiuti (26 aprile 2021)*, e *Rel. 10-Piano di monitoraggio ambientale (rev. Aprile 2021)*, si riportano di seguito le osservazioni per quanto di competenza dello scrivente servizio.

Premessa

Il procedimento di VIA di cui al presente parere, si riferisce ad un progetto per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di trasferimento R.S.U. con attigua area destinata alle operazioni di trasbordo. È inoltre prevista la realizzazione di un'ulteriore area destinata allo stoccaggio temporaneo ed alla riduzione volumetrica per operazioni di smaltimento dei rifiuti individuata con le lettere D13 – raggruppamento preliminare e D15 – deposito preliminare, nell'allegato B del D.lgs. 152/06 e per operazioni di recupero individuate con le lettere R12 – scambio di rifiuti e R13 – messa in riserva di rifiuti, nell'allegato C del richiamato D.lgs. 152/06.

Il proponente descrive il progetto specificando che sarà realizzato un capannone in struttura prefabbricata, di circa mq. 905 di superficie coperta, all'interno del quale sarà collocato un impianto meccanico costituito da un nastro trasportatore metallico che, dalla vasca di conferimento posta a – 2,00 m., convoglia i rifiuti a quota + 7,00 m, in un alimentatore a tapparelle per il carico bidirezionale degli autoarticolati, paralleli al nastro. Il capannone sarà posto in depressione e l'aria del fabbricato sarà aspirata da ventilatori e convogliata ad uno scrubber di tipo Venturi e a successivo sistema di trattamento tramite biofiltro.

Inoltre il proponente dichiara che in adiacenza all'area di manovra, in ingresso alla zona della trasferimento, sarà predisposta un'area per il trasbordo del rifiuto gomma su gomma, mentre ad est del lotto sarà sistemata l'area di stoccaggio e riduzione volumetrica.

In merito alla documentazione analizzata, si osserva quanto segue:

¹ link http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/PAUR_BIANCO_IGIENE

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



- a. Anche nelle relazioni trasmesse dal proponente ad integrazione della documentazione già fornita, non sono presenti una descrizione organica e una classificazione ben definita delle sorgenti odorigene che saranno presenti in impianto. Non è infatti chiaro se tutte le operazioni previste nello stabilimento dovranno avvenire all'interno del capannone di cui sopra, per il quale è previsto un sistema di convogliamento e trattamento dell'aria prima dell'espulsione in atmosfera. Come già evidenziato nel precedente parere, ferme restando le normazioni di cui al D. Lgs. 152/2006, il procedimento in oggetto rientra nel campo di applicazione della L.R. 32/2018 (art. 1, comma 2., lettera c), pertanto si ribadisce la necessità di fornire tutte le informazioni necessarie per l'espressione di un parere definitivo. Si specifica che ferme restando le definizioni di cui al D. Lgs. 152/2006, dovranno essere utilizzate le definizioni di cui all' Art. 2 comma 1, lettere e, f, g, h, i, j, k ed al paragrafo 2 dell'Allegato tecnico alla L.R. 32/2018. In relazione all'individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene si deve far riferimento a quanto stabilito dall' Art. 3 commi 1, 2 e 3 e al paragrafo 3 dell'Allegato tecnico della L.R.. Nello specifico, sarà necessario inserire nella documentazione autorizzativa, una descrizione organica di tutte le sorgenti di emissioni odorigene (così come definite dall'articolato della legge regionale) presenti in impianto e associate a ciascuna stazione di trattamento.
- b. Dalla documentazione tecnica analizzata si rileva la presenza di sorgenti odorigene che possono generare emissioni diffuse (vasche e/o aree di stoccaggio all'aperto, cassoni di stoccaggio). In merito a questo, si evidenzia che l'Art. 3, comma 3 della L.R. 32/2018 specifica che "in ogni caso tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace. Solo in caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l'autorità competente su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare i valori limite fissati dall'autorità competente".

2

Relazione sulle emissioni odorigene

Scenario emissivo

Come già evidenziato nella premessa, lo scenario emissivo proposto e le sorgenti odorigene censite, i cui valori di portata sono stati utilizzati come dati in input al modello, necessita di chiarimenti ed approfondimenti.

Il proponente ha utilizzato come input al modello le emissioni odorigene prodotte dall'impianto nella configurazione di progetto, ovvero:

- 1- le **emissioni diffuse** dal Biofiltro aperto;
- 2- le **emissioni fuggitive** derivanti dal portone di uscita degli automezzi dal capannone di trasferta;
- 3- le **emissioni fuggitive** derivanti dalla zona di trasbordo;
- 4- le **emissioni diffuse** provenienti dallo stoccaggio di secco residuo presso appositi cassoni.

Si rileva quanto di seguito riportato.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



- 1- Relativamente al Biofiltro il proponente considera il valore limite di $300 \text{ OU}_E/\text{m}^3$. Si prende atto di tale scelta.
- 2- Il proponente fa riferimento alle emissioni fuggitive dal portone di uscita degli automezzi del capannone di trasferta e dalla zona di trasbordo. In merito alla presenza di emissioni fuggitive non è possibile esprimersi in quanto non è chiaro come saranno allestite le aree in cui avverranno tutte le operazioni per cui l'impianto dovrebbe essere autorizzato. Come già riportato in premessa infatti non è chiaro se tutte le operazioni avverranno all'interno del capannone che è collegato al biofiltro o se saranno realizzati ulteriori capannoni attigui. Si ribadisce pertanto la necessità di meglio esplicitare la tipologia di sorgenti presenti.
- 3- Le emissioni diffuse provenienti dallo stoccaggio di secco residuo sono state trattate come sorgenti areali passive. Per la definizione delle portate di odore il Gestore dichiara di aver considerato come riferimento le analisi di un impianto simile, senza però fornire adeguato riferimento bibliografico. Si ribadisce quanto già evidenziato in premessa circa la presenza di queste sorgenti.

Meteorologia

Il modello è stato alimentato con un dataset meteorologico tridimensionale riferito all'anno 2020, fornito dalla MAIND srl. Tale dataset è stato prodotto con il modello meteorologico diagnostico CALMET, a partire dai dati meteorologici rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO, più prossime all'area di studio, su un dominio spaziale di estensione pari a $25 \times 25 \text{ km}^2$ e risoluzione pari a 1km, centrato sull'impianto. Il gestore ha fornito tutte le informazioni circa le stazioni meteorologiche di superficie e profilometriche utilizzate per la ricostruzione diagnostica dei campi meteo, allegando il report della ditta fornitrice che mostra anche i risultati di un'analisi statistica condotta sui dati meteorologici modellati al suolo, estratti in prossimità dell'impianto.

1. Si chiede di integrare la relazione accompagnatoria dello studio con la descrizione del processore meteorologico impiegato per ottenere i parametri micro-meteorologici (altezza dello strato limite atmosferico (Hmix), lunghezza di Monin-Obukhov (LMO), velocità di attrito superficiale (U^*), velocità convettiva di scala, ecc.). Dovranno inoltre essere mostrate le principali statistiche descrittive relative ai parametri micrometeorologici di riferimento (LMO, Hmix, U^* , etc.) estratte in prossimità dell'impianto.

Dispersione

Lo studio di dispersione è stato condotto con il modello CALPUFF, considerando un grigliato di calcolo, contenuto in quello meteorologico, con una estensione di $24 \times 24 \text{ km}^2$ e passo di 1000m ed un grigliato di salvataggio, innestato in quello di calcolo, avente una estensione di $5 \times 5 \text{ km}^2$ e passo di 25m (con un fattore di nesting pari a 40). Il proponente ha individuato n.7 recettori attorno all'impianto, classificandoli per classe di sensibilità secondo la destinazione d'uso del suolo, ampiamente descritta nello studio.

La scelta del passo di 25m soddisfa le indicazioni delle Linee Guida per le quali la distanza tra il recettore più prossimo all'impianto (distante 34m) e il punto di confine dell'impianto sia maggiore o uguale al passo di griglia.

Il Gestore ha inoltre fornito una descrizione dettagliata del modello CALPUFF, del metodo delle calme di vento, del calcolo del *building down wash* e del *plume rise*. In particolare il proponente ha indicato di aver

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



utilizzato quale soglia delle calme di vento un valore pari a 0.5m/s, dichiarando di non aver attivato il *building down wash* in quanto sono presenti solo sorgenti areali.

2. In merito alla definizione del grigliato di simulazione, si chiede di specificare il valore dei livelli verticali utilizzati.
3. In merito alle parametrizzazioni attivate si chiede di precisare se è stato attivato o meno il calcolo del *plume rise*.

I risultati delle elaborazioni modellistiche sono presentati in accordo con quanto previsto dall'Allegato tecnico della L.R. 32/2018.

Poiché lo scenario emissivo non risulta descritto in maniera esaustiva, ci si riserva di esprimersi sui risultati.

Relazione sul PMA

Si ribadisce quanto già evidenziato nei paragrafi precedenti in relazione alla carente definizione delle sorgenti e si specifica che il monitoraggio delle sorgenti odorigene deve essere effettuato direttamente sulle superfici emissive utilizzando, come riferimento, le opportune norme tecniche di settore a seconda della tipologia di sorgente definite in conformità alla L. R. 32/2018.

- c. Non è accettabile dunque quanto indicato al § 5.2 pag. 10 e 11 della Rel. 10, in cui sono indicati n.5 punti di campionamento esterni all'impianto in cui verranno verosimilmente eseguite misure annuali in aria ambiente.

Alla luce di quanto su evidenziato si sottolinea che, lo scrivente servizio si riserva di esprimere un parere definitivo relativamente alla matrice odorigena ed in particolare al Piano di Monitoraggio Ambientale e al modello diffusionale per la dispersione degli odori, a valle dell'analisi della documentazione integrativa richiesta come specificato alle lettere a., b. e c., e a punti 1, 2 e 3 nel presente parere.

Tanto si trasmette per il seguito di competenza.
Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Centro Regionale Aria
Dott. Domenico Gramigna

Il T.I.F.
Dott. L. Angiuli

Il funzionario istruttore
Dott. T. Pastore

GdL: Dott. ssa A. Marzocca, Dott.ssa A. Morabito, Dott.ssa A. Tanzarella

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



Documento firmato digitalmente



Comunicazione interna

[Co. Att. V8_CM]

Al Funzionari Istruttori del Servizio Territoriale
Dott.ssa Valeria Lezzi
Dr.ssa Gabriella Trevisi

E p.c. TIF della U.O.S. Agenti Fisici
Dirigente della U.O.S. Agenti Fisici
Direttore del Dipartimento

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, relativo ad impianto di trasferimento di RSU della società BIANCO IGIENE AMBIENTALE Srl da ubicarsi nella Zona Industriale dei Comuni di Nardò/Galatone- Contributo specialistico SAF/DAPLE Componente Ambientale Radiazioni Ionizzanti – Risccontro nota prot. Arpa Puglia n. 0017090 del 09/03/2021-

Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 0026542 del 23/06/2021, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 0045604 del 23/06/2021.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, e alla CdS del 09/07/2021 comunicata dalla Provincia di Lecce con la nota in epigrafe indicata, si fornisce il risccontro alle integrazioni fornite dalla società Bianco Igiene Industriale Srl, in risccontro alla ns nota prot. 0017090 del 09/03/2021, rese disponibili dall'A. C. al link: http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/PAUR_BIANCO_IGIENE.

Gli elaborati esaminati sono stati i seguenti:

- A. REI_03_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE_REV_01;
- B. REI_10_PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE_REV_01;
- C. IV_02_RELAZIONE RADIOMETRICA IONIZZANTE_REV_00;
- D. TAV 2 - REV1.

In risccontro alle osservazioni riportate nella predetta ns. nota prot. 0017090, e come riportato nel documento A., è stata predisposta apposita relazione tecnica in merito alla procedura di sorveglianza radiometrica dei materiali in ingresso che si intende adottare. Il documento è stato redatto dall'Esperto di Radioprotezione Dr. Oreste Antonio de Vitis (elaborato C.), nominato dal gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020. In tale elaborato si prevedono i seguenti componenti strutturali:

- l'installazione di un portale radiometrico;
- la realizzazione delle aree di sosta per i mezzi contaminati, le aree per lo spargimento dell'RSU finalizzato all'individuazione del materiale radioattivo, e apposito locale in cui effettuare il confinamento del materiale radioattivo rinvenuto, in attesa dell'esaurimento dei tempi di dimezzamento o di conferimento a ditte autorizzate, indicate nella planimetria di cui al documento D.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici
Via Miglietta, 2 - 73100 Lecce
Tel. 08321810011
e-mail: saf.daple@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Inoltre sarà allestita una apposita squadra, di personale adeguatamente informato e formato sui pericoli derivanti dall'uso pacifico delle radiazioni ionizzanti e sulla loro misurazione, che provvederà alla rilevazione dell'eventuale presenza di radiazioni ionizzanti su ogni mezzo conferitore di rifiuti secondo la metodologia indicata, registrando su apposito registro le operazioni eseguite. Tale personale sarà dotato di dosimetro personale a film-badge e di camice e guanti in gomma piombifera dello spessore di almeno 0,5 e 0,35 mm Pb-eq rispettivamente, occhiali antix di spessore 0,75 mm Pb-eq, nonché di tutta l'attrezzatura e DPI necessari.

Per quanto sopra evidenziato, considerato che la procedura delineata risulta conforme alle disposizioni contenute nella DGR n°109/2012, si resta in attesa prima della messa in esercizio dell'impianto, della documentazione attestante l'adempimento di quanto descritto nella procedura, facendo presente che i requisiti delle componenti strutturali devo essere conformi ai criteri stabiliti dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale della Regione Puglia (rif. prot. n°1564/CD del 06/11/2012, allegata alla sopra citata D.G.R..

Si rimette per quanto di competenza.

Lecce 07/07/2021

Il Funzionario Incaricato

Dr. Antonio Renna



Comunicazione interna

Alle Funzionarie istruttrici
dott.ssa Gabriella Trevisi
dott.ssa Valeria Lezzi

E p. c. al Direttore del Dipartimento
// Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, relativo a impianto di trasferimento RSU con area per il trasbordo, raggruppamento preliminare, deposito preliminare, scambio e messa in riserva dei rifiuti, in territorio di Nardò/Galatone, località Zona Industriale. Ditta proponente: Bianco Igiene Ambientale Srl. Contributo specialistico in tema di agente fisico rumore a seguito di integrazioni: **parere positivo**.

Rif. Provincia di Lecce: prot. n. 26542 del 23.06.2021

Ns. rif.: prot. n. 45604 del 23.06.2021

In merito al procedimento riportato nell'oggetto, a seguito del nostro parere specialistico sulle emissioni rumorose dell'attività in parola, nel quale si segnalava l'inadeguatezza del documento di valutazione previsionale presentato in prima istanza, è stata fornita ulteriore documentazione a integrazione/revisione della precedente¹, resa disponibile sul sito web della Provincia di Lecce².

Dalla sua disamina emerge la completezza e l'adeguatezza dell'analisi del territorio interessato, delle sorgenti già presenti e dei potenziali ricettori, del censimento delle sorgenti sonore in progetto per la fase produttiva e per le opere di cantierizzazione, nonché dell'individuazione dei limiti acustici da rispettare: ciò esaurisce quanto da noi richiesto.

Pertanto, verificata la congruenza dei calcoli eseguiti si assentono le conclusioni cui il Tecnico giunge, ossia che *dal confronto coi limiti di emissione e immissione, assoluti e differenziali, essi non vengono superati in nessuna delle condizioni*³.

Si esprime quindi parere ambientale positivo sulla compatibilità delle emissioni rumorose sia per la fase di cantiere sia per la fase di esercizio.

Lecce, 9 luglio 2021



Francesco Stefanazzi⁴

¹ G. Petrosino, *Relazione acustica*, Cod. Doc. REL_09_INTEGRAZIONE, San Pancrazio Salentino, 30.03.2021.

² a http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/PAUR_BIANCO_IGIENE

³ Doc. Cit. G. Petrosino, *Relazione acustica*, p. 55.

⁴ Documento informatico firmato digitalmente secondo le norme vigenti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

f.stefanazzi@arpa.puglia.it



Documento firmato digitalmente

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

E, p.c **BIANCO IGIENE AMBIENTALE s.r.l.**
biancosrl@@pec.it

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, relativo ad impianto di trasfenza RSU con area per il trasbordo, raggruppamento preliminare (D13), deposito preliminare (D15), scambio (R12) messa in riserva (R13) dei rifiuti, in territori di Nardò/Galatone, Zona Industriale.
Proponente: BIANCO IGIENE AMBIENTALE S.r.l. (C.F./P.IVA 02547730750) Via dei Bernardini 85 – Nardò (LE).
Indizione della Conferenza di Servizi istruttoria VIA ex art. 14 co. 1 e 14bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - PARERE ARPA Puglia.
Rif: Vs nota prot. n. 26542 del 23.06.2021 (prot. ARPA Puglia n. 45604 del 23.06.2021).

Con riferimento al procedimento in oggetto e facendo seguito alla convocazione dei lavori della **conferenza dei servizi istruttoria**, in forma semplificata e in modalità asincrona, come da comunicazione in oggetto emarginata, per la valutazione collegiale della documentazione tecnica prodotta dal proponente¹ a valle della preliminare fase procedimentale di verifica di adeguatezza e completezza della documentazione progettuale, che ha compreso anche le richieste formulate da ARPA Puglia con propria nota prot. n. 17957 del 12.03.2021 e successiva nota integrativa prot. n. 21740 del 30.03.2021, si riportano nel seguito le osservazioni e valutazioni di competenza della scrivente Agenzia.

“Relazione tecnica generale” – R01 rev.1

1. Rispetto ai quantitativi massimi per cui si chiede l'autorizzazione, esplicitati nelle tabelle a pag. 7, si rileva:
 - 1.1. Una netta incongruenza tra i dati giornalieri indicati (*rifiuti pericolosi 29 t/g - rifiuti non pericolosi 312 t/g - rifiuti non pericolosi trasfenza 120 t/g*) ed i rispettivi quantitativi annuali (*rifiuti pericolosi 32.150 t/a - rifiuti non pericolosi 130 t/a - rifiuti non pericolosi trasfenza 36.000 t/a - vedi stralcio di seguito riportato*), che in un caso risultano addirittura inferiori al corrispondente dato giornaliero. Sul punto si chiede di chiarire/rettificare, avendo cura di specificare il numero medio di giornate lavorative annue dell'impianto.
 - 1.2. Una discordanza tra i quantitativi massimi annui indicati per le singole tipologia di rifiuti (*non pericolosi area trasfenza 36.000 t/a - non pericolosi 130 t/a - pericolosi 32.150 t/a*) ed il quantitativo massimo totale gestibile in impianto indicato pari a 32.780 t/a. Supponendo che tale dato costituisca la somma algebrica dei singoli quantitativi, sul punto si chiede di chiarire/rettificare.

¹ Pubblicata al link http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/PAUR_BIANCO_IGIENE



AREA DI ATTIVITA'	RIFIUTI NON PERICOLOSI t/g	RIFIUTI PERICOLOSI t/g	RIFIUTI NON PERICOLOSI t/a	RIFIUTI PERICOLOSI t/a
AREA TRASFERENZA	120		36.000	
	Totale t/g 120		Totale t/a 36.000	
AREA DESTINATA A RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15), SCAMBIO (R12) E MESSA IN RISERVA (R13)	312	29	130	32.150
	Totale t/g 461		Totale t/a 32.780	

2. Si chiede di suddividere l’elenco dei codici EER in due elenchi separati, uno per i rifiuti non pericolosi ed uno per i pericolosi, con i relativi quantitativi giornalieri ed annui. I quantitativi stabiliti dovranno essere coerenti con le aree di stoccaggio individuate nella Tav.08 rev.1 (vedi successivo punto 5 del presente parere).
3. Pur essendo specificato (pag. 16) che *“le operazioni di smaltimento indicate saranno praticate solo in caso non siano possibili quelle di recupero, evidenziando l’occasionalità dell’evento”*, si evidenzia che viene richiesta autorizzazione sia per le operazioni di recupero (R12-R13) sia per quelle di smaltimento (D13-D15) per tutti i codici EER elencati (pagg. 3-4 e seguenti); ferma restando sempre la possibilità di smaltire rifiuti in alcun modo idonei al recupero, per cause imprevedibili ed eccezionali, gli indirizzi e le normative vigenti sono fortemente orientati verso la direzione del recupero in tutti i casi possibili. Si ritiene pertanto che, in tale ottica, sia necessario distinguere nell’elenco i codici EER per i quali l’ipotesi dello smaltimento sia effettivamente plausibile, prevedendo invece l’operazione di recupero *in via esclusiva* per tutti i rifiuti con tale destino ordinario (es. codice EER 200108, 200301, 200102, etc.).
4. Sebbene possa ritenersi accettabile una derogabilità delle quantità annue di rifiuti gestibili presso l’impianto per singolo codice EER (come dichiarato a pag. 16), il quantitativo massimo annuo non può in alcun modo essere indipendente dalla pericolosità del rifiuto stesso; pertanto si chiede di eliminare l’affermazione riportata alla stessa pag. 16 secondo cui resta fermo *“il limite complessivo di rifiuti in ingresso pari a 32.780 t/a”* considerato che lo stesso costituisce somma dei quantitativi annui di rifiuti *non pericolosi* e rifiuti *pericolosi* riportati in tabella. Il limite massimo annuo gestibile presso l’impianto di rifiuti deve essere dichiaratamente distinto tra rifiuti *non pericolosi* e rifiuti *pericolosi*, entrambi da intendersi fissi e inderogabili.
5. Rispetto alle aree di stoccaggio descritte al par. 9 e rappresentate in Tav.08 rev.1, alla quale il proponente rimanda per i dovuti dettagli progettuali, si chiede di:
- 5.1. Inserire nella legenda della Tav.08 l’indicazione delle tipologie di rifiuti che si intendono stoccare nelle aree identificate dai nn. 29 e 30.
- 5.2. Specificare la tipologia/volumetria dei differenti contenitori utilizzati nell’area di stoccaggio posta al di sotto della tettoia metallica, identificati in Tav.08 dai numeri da 1 a 30. Resta inteso che l’allocazione dei rifiuti all’interno dei suddetti contenitori dovrà necessariamente discendere da una attenta valutazione delle caratteristiche chimico/fisiche del rifiuto contenuto nonché dalle dimensioni dello stesso (vedasi ad es. contenitore n. 25 di piccole dimensioni destinato al contenimento di pneumatici fuori uso ERR 160103).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



- 5.3. Nelle more dell'aggiornamento richiesto al precedente punto 3, specificare le modalità di stoccaggio dei codici EER in ingresso per i quali si chiede congiuntamente l'autorizzazione al recupero (R12-13) ed allo smaltimento (D13-15), vista la necessità di mantenere separati tali depositi.
- 5.4. Si ricorda infine che per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti è necessario il rispetto delle indicazioni di cui alla circolare MATTM prot. 1121/2019 *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*.
6. In merito alla attività di riduzione volumetrica da effettuarsi *"con l'ausilio di trituratori su gomma e di pressa meccanica allocata sotto tettoia"* (pag. 29), si chiede di specificare i codici EER dei rifiuti che saranno sottoposti a tale trattamento, specificando l'operazione (R o D) di riferimento.
7. Nelle more del chiarimento di cui al precedente punto 6, vista la richiesta di autorizzazione ad eseguire le operazioni di gestione R12 e D13 su ogni rifiuto in ingresso e considerato che le stesse comprendono *"in mancanza di un altro codice [...] appropriato, [...] le operazioni preliminari precedenti al recupero (ndr o allo smaltimento) incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11 (ndr o da D1 a D12)"*, come riportato nelle note 3 e 4 di pag. 4 e 7, si chiede di specificare puntualmente la tipologia di operazione preliminare (R12/D13) che si intende svolgere per ogni singolo codice EER.
8. Relativamente all'attività di trasferimento è necessario fornire informazioni più dettagliate sulle modalità gestionali: flussi giornalieri previsti sulla base del bacino d'utenza, durata minima e massima degli stoccaggi, tipologie di cassoni utilizzati per lo stoccaggio, modalità di gestione degli eluati, etc.

"Studio di Impatto Ambientale" – R03 rev.1

Lo studio di impatto ambientale e la documentazione progettuale presentata a corredo dello stesso, presentano nel complesso un quadro di sostenibilità, considerata la localizzazione in zona industriale e la tipologia di intervento da realizzare, con le relative misure di mitigazione. Si ritiene, ad ogni modo, che debbano essere meglio approfonditi i seguenti aspetti inerenti la fase di esercizio dell'attività.

9. Gestione acque meteoriche:

- 9.1. Ritenendo che l'utilizzo di pozzi anidri per lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate in eccesso esponga la falda ad un potenziale inquinamento attraverso vie preferenziali di infiltrazione, si chiede di individuare una modalità alternativa di smaltimento (trincea drenante, stessa rete di subirrigazione utilizzata per le acque di prima pioggia, opportunamente dimensionata, etc) o di motivare adeguatamente la scelta progettuale qualora risulti impossibile individuare una alternativa
- 9.2. Fermo restando quanto evidenziato al precedente punto 9.1, si chiede di specificare chiaramente la tipologia di pozzo ubicato a ridosso del capannone destinato alle operazioni di trasferimento atteso che in Tav. 12.1 rev. 1 allo stesso è associata la denominazione *"pozzo anidro"* ed in Tav. 11 rev. 1 quella di *"pozzo artesiano"*.
- 9.3. Chiarire/rettificare il riferimento alla *"Filtrazione dell'acqua trattata con filtro a carboni attivi"* riportato sia a pag. 63 del SIA – R03 rev. 1, sia al par. 2 della R05, vista l'assenza di tale dispositivo negli elaborati tecnici di riferimento (Tav. 12.2 e parr. successivi della stessa R05).
- 9.4. Si chiede di rappresentare graficamente in Tav. 12.1 la rete di subirrigazione destinata allo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia in uscita dal trattamento.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



10. **Rifiuti**: in considerazione della tipologia di intervento da realizzare, si ritiene che vada approfondito l'argomento trattato al par. 6.10.2.2, descrivendo sulla base delle categorie di rifiuti in ingresso e delle operazioni che su di essi verranno svolte, le principali tipologie di rifiuti prodotti nell'esercizio ordinario dell'attività (es. scarti, percolati, reflui del lavaggio, etc.) con le relative modalità di gestione e aree di deposito temporaneo, compresa l'indicazione del criterio adottato per il deposito ai sensi dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06 e ssmmii.
11. In merito alla componente **emissioni in atmosfera** si trasmette in allegato il parere della competente UOC Centro Regionale Aria della Direzione Scientifica di ARPA Puglia prot. n. 52801 del 26.07.2021.
12. Rispetto alla componente **Radiazioni Ionizzanti** ed all'agente **Rumore** si trasmettono, in allegato alla presente, le valutazioni della UOS Agenti Fisici del DAP di Lecce rese rispettivamente con prot. n. 48892 del 01.07.2021 e n. 49638 del 12.07.2021.

"Piano di Monitoraggio Ambientale" – R10 rev.1

13. Per quanto riguarda il monitoraggio degli scarichi delle **acque meteoriche**, si chiede che vengano inseriti in progetto e realizzati dei pozzetti fiscali per il campionamento ubicati immediatamente a monte del recapito finale (pozzi anidri e impianto subirrigazione). La frequenza del campionamento dovrà essere almeno *semestrale* (non annuale) e, oltre ai parametri previsti dalla tab. 4 all. 5 Parte III del D. Lgs. n. 152/06, dovranno essere analizzati i parametri per cui sussiste il divieto di scarico sul suolo di cui al punto 2.1 dello stesso all. 5 Parte III.
14. Eliminare il riferimento, riportato al par. 5.3 - pag. 13, relativo al riutilizzo delle acque di prima pioggia atteso che le stesse, a valle del trattamento, sono direttamente recapitate al suolo tramite subirrigazione.
15. Si rileva l'assenza del monitoraggio delle **acque sotterranee**: si ritiene che tale matrice andrebbe monitorata in considerazione del proposto utilizzo di pozzi anidri e di subirrigazione per lo scarico delle acque meteoriche trattate, almeno con un piezometro in posizione significativa a valle del flusso idrogeologico rispetto all'impianto. Sarà ad ogni modo necessario, considerata la localizzazione in zona industriale, effettuare opportune valutazioni preliminari (anche nello Studio di Impatto Ambientale) sulla qualità ex ante delle acque sotterranee e sui potenziali impatti degli insediamenti produttivi presenti nell'intorno.

"Piano preliminare di riutilizzo delle terre da scavo" – IV-01 rev.0

Come richiesto, il proponente ha prodotto a corredo del progetto l'elaborato IV-01, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 del Titolo IV del D.P.R. 13.06.2017, n. 120. Si ritiene, ad ogni modo, che debbano essere chiariti/approfonditi i seguenti aspetti:

16. Completare/eliminare la locuzione apparentemente incompleta riportata a pag. 2 *"Sono escluse dal presente documento"*.
17. Chiarire univocamente il volume totale di materiale che si stima di produrre dalle operazioni di scavo e sbancamento, che nella tabella del par. 6.1 è quantificato in mc 4.313,87 e nel successivo par. 7 in mc 3.270.
18. Come richiesto al comma 3 lettera a) dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, inserire una *"descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo"*, associando ad ognuna di esse la relativa stima del volume di materiale escavato. Trattandosi di attività relativa esclusivamente alla fase di cantiere, si ritiene che i contenuti dei paragrafi da 4.2 a 4.9, debbano essere riformulati attenendosi



alle descrizioni necessarie a quanto richiesto e valutare e stimare i quantitativi di terre e rocce da gestire e le relative modalità.

19. In merito alla metodologia di prelievo dei campioni che si dichiara *“sarà come indicato nell'allegato 2”* al DPR 120/2017 (par. 7 - pag. 18), illustrare nel documento le procedure di campionamento che saranno impiegate, come di fatto richiesto dallo stesso allegato 2 (*“Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo”*).
20. In relazione al numero di campioni che si intendono prelevare, *“4 campionamenti considerando che il volume di materiale scavato supera i 2.500 mc, nella fattispecie sono 3270 mc”* (par. 7), fermo restando quanto già evidenziato al precedente punto 17, si fa presente che la metodologia alla quale ci si riferisce per la definizione di tale piano di campionamento, Allegato 2 al DPR 120/2017, prevede che il numero dei punti di indagine sia definito *“in base alle dimensioni dell'area di intervento”* (mq) e non al volume del materiale escavato. Si chiede pertanto di aggiornare la proposta di campionamento, avendo cura di specificare anche le profondità di indagine, da determinare in base alle profondità previste degli scavi.
21. Specificare i valori limite di riferimento con i quali saranno confrontati gli esiti analitici delle indagini di caratterizzazione preliminare, sulla base della specifica destinazione d'uso del sito (tabella 1 colonna A o B dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06).
22. In merito ai parametri da analizzare nei campioni di terreno, si prescrive che venga considerato l'intero set analitico minimo di cui alla tabella 4.1 - allegato 4 al DPR 120/2017; si chiede inoltre di specificare nel documento, se conosciute, eventuali precedenti attività produttive insediate sul lotto, in modo da poter valutare la necessità di integrazione di ulteriori parametri analitici.

Si rimette all'Autorità Competente per il prosieguo di competenza.

Distinti saluti.

**Il Direttore dell'UOC
Servizio Territoriale**
ing. Roberto Bucci

I funzionari istruttori
dott.ssa Valeria Lezzi
dott.ssa Gabriella Trevisi

Allegati:

1. parere UOC Centro Regionale Aria prot. n. 52801 del 26.07.2021 afferente la componente Emissioni in atmosfera
2. parere UOS Agenti Fisici DAP Lecce prot. n. 48892 del 01.07.2021 afferente la componente Radiazioni Ionizzanti
3. parere UOS Agenti Fisici DAP Lecce prot. n. 49638 del 12.07.2021 afferente l'agente Rumore

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it